



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N° 845 del 06/12/2019

Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022. CIG. 8104213023. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

AREA: AREA III - SOCIO CULTURALE

Servizio:

Proposta n°: 920 del 05/12/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA III SOCIO CULTURALE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.11 del 21.05.2019 veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell'Area Socio Culturale il dott. Origlia Umberto;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Considerato che:

- con determinazione n. 761 del 19.11.2019 è stata disposta l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia dell'asilo nido, della biblioteca comunale e degli impianti sportivi per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 con possibilità di ripetizione per il medesimo periodo;
- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 23 del 29/03/2019 ad oggetto: "Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021", esecutiva a termini di legge;
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/03/2019 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021", esecutiva a termini di legge;
- la deliberazione G.C. n. 49 del 01/04/2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 - Parte economica 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. N. 267/2000), esecutiva a termini di legge;

Visto l'art.37, co° 4, del D. L. 32/2019 c.d. *decreto sblocca cantieri* il quale statuisce che i Comuni non capoluogo possono agire autonomamente senza dover ricorrere alle centrali uniche di committenza;

Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art.1 comma 512 Legge 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L.95/2012;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuna delle eccezioni di cui al punto precedente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di attività

strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

Precisato che l'art.37, co° 1, del D. Lgs 50/2016 prevede che si può procedere autonomamente per gli acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mentre per importi superiori l'art. 37, c. 4, della citata norma statuisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014;

Vista la previsione dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, per le ipotesi di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Vista la previsione dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs.50/2016;

Viste le Linee guida nr. n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr.1190 del 16 novembre 2016;

Visto il paragrafo 1.2 delle Linee Guida n. 5 che stabilisce che l'Autorità deve emanare un regolamento che disciplini:

- a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
- b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;
- c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari;
- d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
- e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

Visto che il suddetto regolamento non è ancora stato emanato;

Visto l'art. 77 comma 10 del D.Lgs.50/2016;

Visto che è ancora vigente un periodo transitorio per il quale è richiesta l'applicazione dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016;

Preso atto, in particolare, del suddetto comma 12 che stabilisce che *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto"*;

Rilevato che il giorno 05.12.2019 alle ore 9,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione giudicatrice;

Visto che, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del codice appalti, è dunque possibile procedere alla nomina della commissione di gara;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti di procedere alla nomina della commissione secondo i tradizionali criteri stabiliti dall'amministrazione comunale, evidenziando che sono state prese in considerazione solo professionalità interne in quanto presenti nell'Ente le adeguate competenze richieste per la valutazione delle offerte pervenute;

Ritenuto per quanto fin qui argomentato di procedere alla nomina della commissione giudicatrice avendo individuato i componenti come di seguito indicato:

- a) dott. Ugo Castelletti - Presidente;
- b) dott. Vincenzo Camizzi - Componente;
- c) signor Fabio Poloni - Componente;

Dato atto che i predetti soggetti, all'uopo interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 comma 4 del codice, i componenti della commissione non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Acquisite ex art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei componenti della commissione e del segretario circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77;

Richiamate le Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 107 riguardante le competenze assegnate ai dirigenti;

D E T E R M I N A

- 1) **Di considerare** le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di disporre** che in relazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dell'asilo nido, della biblioteca comunale e degli impianti sportivi per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del dott. Ugo Castelletti;
- 3) **Di precisare** che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è di competenza di una commissione appositamente istituita ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- 4) **Di nominare**, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti, la commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di pulizia

dell'asilo nido, della biblioteca comunale e degli impianti sportivi per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, come di seguito indicato:

- dott. Ugo Castelletti - Presidente;
- dott. Vincenzo Camizzi - Componente;
- signor Fabio Poloni - Componente;

- 5) **Di disporre** che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da uno dei componenti della commissione giudicatrice;
- 6) **Di precisare** che l'adozione del presente atto non ha riflessi contabili;
- 7) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 77 comma 4 del codice, i componenti della commissione non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 8) **Di dare atto** che tutti i componenti hanno prodotto le dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, agli atti;
- 9) **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Origlia Umberto;
- 10) **Di dare atto che:**
- ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti appartenenti alla stazione appaltante;
 - i curricula riguardanti i membri della Commissione sono pubblicati sul portale del Comune di Alzano Lombardo, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alzano Lombardo nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 11) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs.33/2013;
- 12) **Di disporre** che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA III SOCIO CULTURALE
DOTT. UMBERTO ORIGLIA**
Firmato digitalmente